



AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 e ss.mm.ii.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 538/21 del 21/09/2021

Oggetto: PAGAMENTO AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DI CATANIA N. 2018/004/SC/000001222/0/002 RELATIVO ALL'IMPOSTA DI REGISTRO DELLA SENTENZA CIVILE N. 1222/2018 DEL 31/05/2018 DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA PER EURO 2.001,00.

Servizio proponente: 60.2 APPROVVIGIONAMENTI E CONTRATTI

IL DIRIGENTE

- Vista la Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 "*Testo Unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*", come modificata dalla Legge Regionale 19 maggio 2008, n. 26 e in particolare l'art.10 della L.R n. 32/2002, come modificato dall'art. 2 della L.R. 26/2008, con cui viene istituita, a far data 1° luglio 2008, l'Azienda Regionale per il diritto allo studio universitario;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R recante "*Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32*" e ss.mm.ii.;
- Vista la Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 244 del 4 marzo 2019, con la quale si approva il Regolamento organizzativo dell'Azienda;
- Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda n. 10/19 del 29 marzo 2019 con la quale si prende atto della Delibera di cui sopra, procedendo all'adozione definitiva del Regolamento organizzativo;
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda n. 125/20 del 22 ottobre 2020, recante "*Determinazioni in ordine all'adozione della Deliberazione del CDA n. 41/20 del 4 agosto 2020 recante la definizione della nuova macro struttura organizzativa dell'Azienda Regionale DSU Toscana: Approvazione "Sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali e di valutazione delle prestazioni"; Conferimento degli incarichi dirigenziali; Individuazione delle strutture organizzative di cui all'art. 16, comma 1 lett. c) dell'attuale Regolamento organizzativo*";
- Visto il Provvedimento del Direttore dell'Azienda 162/18 del 18/04/2018 con il quale l'Azienda autorizzava la costituzione nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c con istanza di sospensione davanti al Giudice di Pace di Catania promosso dalla ricorrente D. L. O.;
- Preso atto della sentenza n. 1222/18 del 31 maggio 2018 con la quale il Giudice di Pace di Catania ha accolto l'opposizione e per effetto ha annullato la Determinazione Dirigenziale dell'Azienda Regionale DSU n. 48/18 del 3/1/2018 con cui si disponeva l'applicazione a carico di D. L. O. della sanzione amministrativa di € 5.000,00 per la pronunciata decadenza dal beneficio della borsa di studio per l'a.a. 2016/17, compensando fra le parti le spese di lite;
- Visto l'avviso di liquidazione n. 2018/004/SC/000001222/0/002 notificato all'Azienda per pec in data 21 luglio 2021 con cui la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania richiede il pagamento dell'imposta di registro relativa alla sentenza sopracitata per un importo pari ad euro 2.001,00 da effettuare tramite il modello F23;
- Dato atto che l'onere di provvedere al pagamento dell'imposta di registro sugli atti emessi dall'Autorità Giudiziaria grava in solido sulle parti del procedimento a cui la sentenza si riferisce, in virtù dell'art. 57, co. 1 DPR 131/1986, senza che la legge tuttavia stabilisca alcunché in merito ad un collegamento di tale onere con l'esito del giudizio stesso, posto che il Giudice, in sede di pronunciamento sulle spese di giudizio, non ha la competenza per disporre anche in merito a tale elemento;
- Dato atto dell'incertezza degli indirizzi maturati al riguardo dalla giurisprudenza tra chi afferma che l'onere in parola debba seguire la soccombenza del giudizio e chi invece, in mancanza di un riferimento normativo chiaro, esclude un tale collegamento affermando che l'imposta di registro è posta a carico delle parti del procedimento in quote uguali;
- Richiamato l'art. 1292 codice civile, secondo il quale in caso di obbligazione solidale ciascuno dei debitori può essere costretto dal creditore all'adempimento totale;

- Ritenuto quindi di dover provvedere al pagamento integrale dell'imposta in parola al fine di estinguere il debito con lo Stato ed evitare le conseguenze, in termini di costi per interessi e sanzioni, che scaturirebbero qualora l'Azienda pagasse la quota posta a suo carico (50%) che non determinerebbe l'estinzione del debito e legittimerebbe l'Amministrazione Finanziaria ad attivare le procedure di recupero forzoso delle somme dovute;
- Dato atto inoltre che l'Azienda agirà in regresso nei confronti della controparte del procedimento in questione (D. L. O.) per il recupero della quota di imposta posta a suo carico;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa, al pagamento di euro 2.001,00 a titolo di imposta di registro della sentenza 1222/18 del 31 maggio 2018 del Giudice di Pace di Catania di cui all'avviso di liquidazione n. 2018/004/SC/000001222/0/002 notificato all'Azienda per pec in data 21 luglio 2021 con cui la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Catania.
2. Di dare atto che l'Azienda agirà in regresso nei confronti di D. L. O. per il rimborso della metà della somma dovuta pari ad euro 1.000,50, ovvero il 50% dell'imposta dovuta.
3. Di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione, pari a Euro 2001,00, è prevista nel budget aziendale approvato con deliberazione del C.d.A. n. 58/20 del 29/12/2020 e sui seguenti conti e centri di costo:
 - Conto di generale 71020 "Imposte e Tasse"
 - Centro di costo SI 2001 "Interventi Monetari Siena".
4. Di assicurare la pubblicità integrale dell'atto mediante pubblicazione all'Albo online dell'Azienda.

Il Dirigente Area
Approvvigionamenti e Contratti,
Servizi Tecnici ed Informatici
Ing. Andrea Franci
(Firmato digitalmente)*